



Regolamento interno

Carceri regionali del Cantone di Berna



Berna, 22 febbraio 2019

Indice

1	Informazioni generali	4
	1.1 Basi legali.....	4
	1.2 Campo di applicazione	4
	1.3 Organizzazione	4
	1.4 Direzione dell'istituto di esecuzione	5
	1.5 Direttrice/direttore	5
	1.6 Collaboratori.....	5
	1.7 Eventi straordinari	5
2	Mansioni	5
3	Statuto delle persone detenute	6
	3.1 Diritti delle persone detenute	6
	3.2 Doveri delle persone detenute	6
	3.3 Assicurazioni contro gli infortuni.....	6
4	Ammissione	6
	4.1 Base legale	6
	4.2 Effetti personali e patrimonio della persona detenuta	6
	4.3 Informazione dei parenti e della rappresentanza legale in merito all'ammissione e al trasferimento	7
5	Gestione del conto	7
6	Spese personali	7
7	Livelli di esecuzione	8
	7.1 Disposizioni generali.....	8
	7.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza	8
8	Routine quotidiana, vitto e alloggio, cura personale	9
	8.1 Routine quotidiana.....	9
	8.2 Alloggio	9
	8.3 Passeggiata	9
	8.4 Ristorazione e chiosco.....	9
	8.5 Abbigliamento e cura personale.....	10
	8.6 Fumo.....	10
	8.7 Animali	10
9	Possibilità di contatto	10
	9.1 Visite.....	10
	9.2 Lettere.....	11
	9.3 Pacchetti, regali, denaro contante.....	11
	9.4 Giornali, riviste e libri	11
	9.5 Mezzi elettronici di comunicazione e apparecchiature	12
	9.6 Telefono	12
10	Assistenza sociale e medica	13
	10.1 Assistenza sociale.....	13
	10.2 Cure mediche.....	13
11	Assistenza spirituale e religiosa	13
	11.1 Assistenza spirituale.....	13
	11.2 Assistenza religiosa.....	13
12	Lavoro	13
	12.1 Lavoro	13
	12.2 Retribuzione	14
13	Controlli e perquisizioni	14
	13.1 Perquisizione corporale	14
	13.2 Controlli e prelievo di campioni	15
	13.3 Controllo delle celle e degli effetti personali	15
	13.4 Giovani.....	15

14	Sistema disciplinare	15
	14.1 Infrazioni disciplinari	15
	14.2 Sanzioni disciplinari	16
15	Speciali misure di sicurezza.....	17
	15.2 Decisione	17
	15.3 Diritto di ricorso	18
16	Uscita e rilascio	18
	16.1 Uscita.....	18
	16.2 Rilascio	18
17	Responsabilità	19
18	Disposizioni finali	19
	18.1 Disposizioni complementari	19
	18.2 Entrata in vigore	19
Allegato	20

1 Informazioni generali

1.1 Basi legali

Il presente regolamento interno si basa su: Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMIn; RS 311.1), Codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0), Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (PPMin, RS 312.1), legge del 23 gennaio 2018 sull'esecuzione giudiziaria del Cantone di Berna (*Gesetz über den Justizvollzug, JVG*; BSG 341.1), ordinanza del 22 agosto 2018 sull'esecuzione giudiziaria del Cantone di Berna (*Verordnung über den Justizvollzug des Kantons Bern, JVV*; BSG 341.11), legge del 16 giugno 2011 sulle misure privative della libertà nell'esecuzione delle pene per i giovani e nell'esecuzione delle misure di protezione dell'infanzia del Cantone di Berna (*Gesetz vom 16. Juni 2011 über freiheitsbeschränkende Massnahmen im Justizvollzug bei Jugendlichen und im Vollzug von Kinderschutzmassnahmen, FMJG*; BSG 341.3), Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0), Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM; RS 322.1), legge dell'8 giugno 1997 sulla polizia del Cantone di Berna (*Polizeigesetz vom 8. Juni 1997, PolG*; BSG 551.1) e Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210).

Le pertinenti basi legali possono essere ottenute in formato cartaceo presso la direzione dell'istituto di esecuzione.

Nel caso di detenuti giovani, si tiene conto delle direttive inerenti la tutela della gioventù.

1.2 Campo di applicazione

Il Cantone di Berna dispone di prigioni regionali a Berna, Bienne, Burgdorf, Moutier e Thun.

Il regolamento interno si applica a tutte le carceri regionali del Cantone di Berna e a tutti i tipi di detenzione previsti in questi istituti. Il reparto di sorveglianza dell'Inselspital di Berna (BEWA) ha un proprio regolamento interno.

Per la divisione di esecuzione di Burgdorf (VAB) si applicano disposizioni supplementari al regolamento interno per le carceri regionali del Cantone di Berna.

L'esecuzione e la forma di arresto in attesa di estradizione ai fini del perseguimento penale sono disciplinate dalle disposizioni relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza. L'arresto in attesa di estradizione ai fini dell'esecuzione di una sanzione penale avviene per analogia con le disposizioni generali sulle pene detentive e sulle misure penali privative della libertà.

1.3 Organizzazione

Per le carceri regionali, il Cantone di Berna è suddiviso nelle seguenti regioni: altopiano bernese, Biel-Seeland-Berner Jura, Emmental Oberaargau e Oberland bernese.

Le carceri regionali del Cantone di Berna sono sottoposte all'ufficio per l'esecuzione giudiziaria (AJV) della direzione di polizia e militare del Cantone di Berna (POM-BE). La direzione di ciascun carcere regionale assume la responsabilità generale nei confronti dell'ufficio superiore, l'AJV.

Con l'accordo del/della responsabile dell'AJV, le direzioni delle carceri regionali possono istituire organi consultivi su base puntuale o permanente.

La POM-BE costituisce l'autorità di vigilanza per le carceri regionali del Cantone di Berna.

La direzione dell'ufficio del pubblico ministero competente a livello locale controlla l'esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza nel carcere regionale della regione ad esso assegnata. Una volta all'anno essa ispeziona il carcere regionale interessato, segnala le irregolarità riscontrate alla procura generale e ne informa la direzione dell'autorità preposta all'esecuzione. La direzione dell'istituto di esecuzione provvede a risolvere le irregolarità. Si applicano inoltre la legislazione in materia di sorveglianza e l'obbligo di sorveglianza dell'AJV e della POM-BE.

1.4 Direzione dell'istituto di esecuzione

Il primo e il secondo livello di gestione spettano alla direzione dell'istituto di esecuzione. Il primo livello è la direzione del carcere regionale, composta dalla direttrice/dal direttore e dalla vicedirettrice/dal vicedirettore. Il secondo livello comprende persone designate dalla direttrice/dal direttore, di solito i capiservizio (cfr. l'organigramma dell'istituto in questione).

1.5 Direttrice/direttore

La direttrice/il direttore svolge i seguenti compiti:

- a. assume la responsabilità complessiva
- b. assicura il funzionamento nel rispetto dei diritti fondamentali
- c. regola le competenze interne ed emana le disposizioni interne
- d. rappresenta l'istituto di esecuzione nei confronti del mondo esterno

In caso di assenza della direttrice/del direttore, la responsabilità è assunta dalla vicedirettrice/dal vicedirettore.

1.6 Collaboratori

I collaboratori agiscono in conformità alle linee guida etiche e ai principi gestionali.

Non hanno la facoltà di concludere negozi giuridici con le persone detenute, in particolare non possono eseguire o far eseguire lavori o servizi per scopi privati.

1.7 Eventi straordinari

In situazioni straordinarie – come incendi, catastrofi naturali, evasioni, attacchi dall'esterno, ammutinamenti, prese di ostaggi o emergenze sanitarie – con l'accordo con il/la superiore dell'ufficio preposto all'esecuzione delle pene la direzione può prendere provvedimenti diversi da quelli previsti nel presente regolamento interno.

In casi urgenti, l'accordo dell'ufficio superiore dell'AJV può essere ottenuto a posteriori.

2 Mansioni

Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettere a-k e al capoverso 2 lettere a-d JVG, le carceri regionali servono per l'esecuzione di:

- carcerazione preventiva e di sicurezza per adulti e giovani
- pene detentive di breve durata fino a 30 giorni per adulti e giovani
- pene detentive sotto forma di semiprigionia per adulti e giovani
- estradizione per adulti e giovani
- misure penali di protezione privative della libertà e ordini di privazione della libertà per i giovani sotto forma di arresto e carcerazione di sicurezza
- arresto provvisorio per adulti e giovani secondo il CPP e la PPM
- custodia di polizia e custodia di sicurezza per adulti e giovani secondo la PoIG
- detenzione durante il trasporto di adulti e giovani
- misure coercitive privative della libertà secondo il diritto degli stranieri per adulti e giovani
- arresto fuori servizio secondo il CPM

Servono eccezionalmente per l'esecuzione di:

- pene detentive e misure penali privative della libertà per adulti che, per motivi disciplinari, di sicurezza o di spazio, non possono essere temporaneamente eseguite altrove
- carcerazione di sicurezza esecutiva

- misure penali di protezione privative della libertà, ordini di privazione della libertà per i giovani secondo la DPMin
- ricovero a scopo di assistenza secondo il CC

3 Statuto delle persone detenute

3.1 Diritti delle persone detenute

Le persone detenute hanno diritto al rispetto della propria personalità e dignità umana. Alle persone detenute è concesso il diritto di essere sentite per le questioni personali e il diritto di proposta per le questioni operative.

Le persone detenute che hanno diritto di voto possono ottenere i documenti pertinenti ed esercitare i loro diritti politici per iscritto nel loro comune di residenza. È esclusa la partecipazione alle elezioni dell'Assemblea federale.

I loro diritti costituzionali e legali possono essere limitati solo nella misura necessaria ai fini della privazione della libertà e di una coesistenza sicura e ordinata all'interno del carcere regionale.

Le persone detenute hanno diritto ad almeno un'ora di permanenza all'aperto ogni giorno.

3.2 Doveri delle persone detenute

Le persone detenute devono rispettare le norme di esecuzione e conformarsi agli ordini della direzione dell'istituto di esecuzione e del personale dell'istituto stesso nonché delle autorità di riferimento.

Le persone detenute devono astenersi da qualsiasi azione che metta in pericolo l'applicazione dell'esecuzione, il conseguimento degli obiettivi di esecuzione e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

3.3 Assicurazioni contro gli infortuni

Il Cantone di Berna non assicura direttamente le persone detenute. L'assicurazione collettiva contro gli infortuni del Cantone di Berna interviene solo in via sussidiaria.

4 Ammissione

4.1 Base legale

La detenzione in un carcere regionale del Cantone di Berna si basa su un ordine di detenzione, un motivo di carcerazione secondo il CPP, la PPMIn, la PPM, la PolG o un titolo giuridico dell'autorità competente secondo il diritto degli stranieri.

4.2 Effetti personali e patrimonio della persona detenuta

4.2.1 Patrimonio

Tutto il denaro contante è prelevato alla persona detenuta e accreditato sul conto libero; gli altri importi in contanti sono versati sul conto vincolato fino a un importo determinato dalla direzione dell'istituto responsabile dell'esecuzione.

Le disposizioni del piano di esecuzione dell'istituto precedente si applicano al patrimonio delle persone detenute trasferite dal penitenziario.

4.2.2 Oggetti personali

Viene redatto un inventario degli oggetti (effetti) personali, documenti di identità, valori e denaro contante in valuta estera che sono stati portati con sé e successivamente consegnati. Con la propria firma la persona detenuta conferma la completezza e l'esattezza dell'inventario. Se possibile, la persona detenuta sarà consultata durante la preparazione di tale documento, che sarà poi confermato con una doppia firma

da parte della persona detenuta e della persona responsabile. Se la persona detenuta non è presente, verrà rilasciata una conferma con la doppia firma dell'assistente responsabile e di un altro collaboratore del carcere regionale.

La direzione dell'istituto di esecuzione determina il tipo, le dimensioni e il numero (cfr. allegato, schede informative sulle visite ufficiali e private) degli oggetti ammessi nel carcere regionale e decide quali oggetti possono essere portati all'interno della cella. La direzione dell'istituto di esecuzione decide se e quali oggetti prelevati dalla persona detenuta devono essere conservati presso l'istituto di esecuzione. Altri oggetti possono essere conservati, spediti o smaltiti al di fuori dell'istituto di esecuzione dalla persona detenuta a proprie spese. In caso contrario, questi oggetti saranno opportunamente distrutti. Resta riservato il sequestro di oggetti patrimoniali conformemente all'articolo 263 CPP.

La persona detenuta è responsabile degli effetti personali portati in cella. Le carceri regionali, l'ufficio per l'esecuzione giudiziaria e il Cantone di Berna non si assumono alcuna responsabilità per gli oggetti portati in cella ma successivamente persi, smarriti o danneggiati.

In linea di principio non è consentito introdurre attrezzature tecniche nelle carceri regionali (cfr. allegato). In casi giustificati, la direzione dell'istituto di esecuzione può autorizzare alcune eccezioni. Nel caso di persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, è richiesta anche l'autorizzazione di chi dirige il procedimento secondo il CPP.

Per motivi di sicurezza, pace e ordine o di salute e igiene, gli oggetti possono essere sottratti in qualsiasi momento alla persona detenuta.

4.3 Informazione dei parenti e della rappresentanza legale in merito all'ammissione e al trasferimento

4.3.1 Aspetti generali

Le persone detenute hanno il diritto d'informare i loro parenti, i loro conoscenti stretti ed, eventualmente, i loro rappresentanti legali sull'ammissione in un carcere regionale o di chiedere che siano informati. L'avvocato può provvedere a trasmettere la comunicazione.

In caso di trasferimento in un altro istituto penitenziario, il carcere regionale fino a quel momento competente farà in modo che i parenti precedentemente coinvolti e il rappresentante legale siano adeguatamente informati.

4.3.2 Disposizioni speciali sulla carcerazione preventiva e di sicurezza

L'informazione dei parenti, dei conoscenti stretti ed, eventualmente, dei loro rappresentanti legali in merito alla carcerazione preventiva e di sicurezza è di competenza di chi dirige il procedimento.

Il trasferimento della persona detenuta che è in carcerazione preventiva e di sicurezza in un altro carcere regionale, in un altro istituto di esecuzione, nel reparto di sorveglianza dell'Inselspital di Berna (BEWA) o in un altro istituto medico viene effettuato con il coinvolgimento di chi dirige il procedimento.

5 Gestione del conto

Per ogni persona detenuta l'istituto di esecuzione tiene un conto libero e uno vincolato.

Il conto libero serve a coprire le spese personali, in particolare per le esigenze quotidiane.

Il conto vincolato serve a coprire le spese personali. Le persone detenute non possono disporre liberamente del conto vincolato. L'istituto di esecuzione può addebitare spese al conto vincolato durante l'esecuzione o, su richiesta della persona detenuta, autorizzarne l'addebito.

6 Spese personali

Le spese personali della persona detenuta non sono direttamente collegate all'esecuzione delle pene. Le persone detenute sostengono le loro spese personali.

Sono comprese in particolare le spese mediche di ricovero in un ospedale o in una clinica, le cure mediche ambulatoriali, le cure mediche da parte di specialisti esterni, i medicinali, i mezzi ausiliari medici, le cure dentarie, i premi dell'assicurazione malattie, le franchigie e le aliquote percentuali, i contributi AVS/AI, gli effetti personali, le prestazioni di integrazione come le spese professionali, i costi per la formazione esterna o le attività ricreative, nonché le spese durante un'uscita o un congedo, il noleggio e il deposito di mobili, gli alimenti, i procedimenti giudiziari, i risarcimenti dei danni e le riparazioni morali.

7 Livelli di esecuzione

7.1 Disposizioni generali

Per i detenuti adulti, come livello di esecuzione, può essere ordinata la segregazione cellulare come isolamento ininterrotto dalle altre persone detenute. L'autorità di esecuzione può ordinare la segregazione cellulare per un periodo massimo di una settimana all'inizio della pena e per l'inizio dell'esecuzione. Trascorso il periodo di segregazione cellulare, la persona detenuta viene solitamente messa in esecuzione ordinaria.

7.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Per gli adulti in sono previsti i seguenti livelli di esecuzione:

- segregazione cellulare
- esecuzione ordinaria.

Dopo l'ammissione, la persona viene solitamente posta in isolamento. Questo confinamento all'inizio della privazione della libertà serve a garantire lo scopo della privazione stessa per tutte le persone detenute, a chiarire gli aspetti rilevanti per la sicurezza e l'idoneità delle persone detenute rispetto al gruppo. In accordo con chi dirige il procedimento, la direzione dell'istituto può accogliere la persona detenuta con un regime di esecuzione ordinaria.

Entro quattordici giorni, la persona passa dalla segregazione cellulare all'esecuzione ordinaria, a meno che, su richiesta della direzione del penitenziario o su iniziativa dell'autorità di riferimento stessa, l'autorità di riferimento ordini l'isolamento della persona. Durante la carcerazione preventiva, il pubblico ministero è considerato l'autorità di riferimento.

- Entro il termine di legge, la direzione dell'istituto di esecuzione chiede all'autorità di riferimento una proroga della segregazione cellulare fino a un massimo di 6 mesi sulla base dell'articolo 35 capoverso 3 JVG per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 1 JVG. L'istituto penitenziario chiede all'autorità di riferimento il trasferimento di una persona detenuta dall'esecuzione ordinaria alla segregazione cellulare per gli stessi motivi.
- Per garantire lo scopo della carcerazione preventiva (art. 224 e segg. e 235 cpv. 1 cpv. 1 CPP), di propria iniziativa, il pubblico ministero mette la persona in isolamento (art. 108 cpv. 4 JVV) o ne dispone la proroga al termine del periodo massimo di 14 giorni.

7.2.1.1 Segregazione cellulare

In isolamento, la persona detenuta trascorre di norma il tempo di lavoro, riposo e libero separata dagli altri detenuti presenti nel penitenziario.

La persona detenuta può trascorrere almeno un'ora al giorno nel cortile interno.

7.2.1.2 Esecuzione ordinaria

Nell'esecuzione ordinaria, la persona detenuta trascorre il tempo di lavoro, riposo e libero insieme ad altre persone detenute nel penitenziario.

La persona detenuta può rimanere fuori dalla cella per almeno tre ore al giorno.

7.2.1.3 Detenuti giovani

I detenuti giovani trascorrono almeno otto ore al giorno fuori dalla cella.

Hanno il diritto di trascorrere due ore al giorno all'aria aperta. Nei fine settimana e nei giorni festivi ufficiali, la seconda ora può essere sostituita dalla permanenza in una sala comune.

7.2.1.4 Bilancio della situazione

Dopo un soggiorno di tre mesi massimo, il penitenziario stila un bilancio per decidere come organizzare e portare avanti l'esecuzione per la persona detenuta.

8 Routine quotidiana, vitto e alloggio, cura personale

Le prescrizioni in materia di separazione si applicano agli alloggi di tutte le persone detenute.

Previa consultazione con l'autorità di riferimento, la direzione del penitenziario può eccezionalmente derogare a tali prescrizioni se vi sono interessi imperativi delle persone interessate e non vi sono disposizioni particolari contrarie.

8.1 Routine quotidiana

La direzione del penitenziario comunica alle persone detenute come si svolge la routine quotidiana in programma.

8.2 Alloggio

Alla persona detenuta viene assegnata una cella singola o multipla arredata in modo uniforme. La cella deve essere tenuta pulita e ordinata conformemente alle istruzioni del personale del penitenziario regionale.

I non fumatori non saranno ospitati in una cella a più letti in cui si fuma.

8.3 Passeggiata

8.3.1 Disposizioni generali

La persona detenuta ha diritto ad almeno un'ora di permanenza giornaliera all'aperto (passeggiata). L'orario della passeggiata è deciso dalla direzione del penitenziario.

8.3.2 Detenuti giovani

I detenuti giovani hanno diritto ad almeno due ore di permanenza giornaliera all'aria aperta.

8.4 Ristorazione e chiosco

L'istituto di esecuzione provvede all'alimentazione della persona detenuta. Nell'elaborazione del programma dei menù si tiene conto di una dieta equilibrata, basata sulle scienze dell'alimentazione. Su prescrizione medica, è prevista una dieta speciale per coloro che hanno particolari necessità. Si tiene conto il più possibile delle particolari esigenze nutrizionali che derivano dall'appartenenza religiosa o dal fatto di seguire un'alimentazione vegetariana.

Nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie personali, la persona detenuta può effettuare acquisti aggiuntivi tramite il servizio interno del carcere regionale a seconda dell'assortimento del chiosco. Le modalità di acquisto al chiosco sono disciplinate da disposizioni specifiche stabilite dalla direzione del penitenziario.

8.5 Abbigliamento e cura personale

La persona detenuta indossa i propri vestiti e provvede a pulirli regolarmente. In casi igienicamente giustificati, la direzione dell'istituto può far pulire gli indumenti a spese della persona detenuta.

La cura personale quotidiana si svolge all'interno della cella. È possibile fare una doccia in base al programma del giorno previsto dalla direzione dell'istituto.

Per motivi di igiene e di odore, la direzione dell'istituto può richiedere alla persona detenuta di provvedere alle necessarie operazioni di igiene personale.

Se possibile e senza alcuna responsabilità, il personale del carcere regionale può occuparsi del bucato.

8.6 Fumo

Il fumo è generalmente vietato in tutte le stanze. Fanno eccezione le celle abitative e i cortili.

Nei limiti delle proprie possibilità economiche e nel rispetto dei requisiti di legge, la persona detenuta può ottenere prodotti per fumatori dal servizio interno del carcere regionale. Le modalità di acquisto al chiosco sono disciplinate da disposizioni specifiche stabilite dalla direzione del penitenziario.

8.7 Animali

Non è consentito detenere animali.

9 Possibilità di contatto

9.1 Visite

9.1.1 Disposizioni generali

Le visite sono consentite per almeno un'ora a settimana. La direzione dell'istituto può determinare una frequenza diversa delle visite se l'orario di visita è prorogato di conseguenza. Durante la visita, gli oggetti che la direzione del penitenziario dichiara ammissibili e il denaro contante può essere consegnato (cfr. schede informative sulle visite ufficiali e private).

Per motivi di sicurezza e di ordine all'interno dell'istituto, la visita può essere subordinata alla condizione che i visitatori si sottopongano ai controlli per verificare la presenza di oggetti non autorizzati (cfr. scheda informativa sulle visite private).

Le persone che mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine del carcere regionale o violano le prescrizioni in materia di visite possono essere escluse in modo permanente dalle visite della direzione del penitenziario per un massimo di tre mesi, in caso di recidiva. I coniugi e i conviventi, i figli, i genitori e i fratelli e le sorelle non possono essere esclusi in modo permanente.

Per i bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni, la visita è consentita solo se accompagnati (genitore, parente, rappresentante legale).

Le visite ufficiali e le visite di medici e avvocati iscritti all'albo non sono conteggiate nel contingente delle visite (cfr. scheda informativa sulle visite ufficiali).

9.1.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza, misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, è richiesto il permesso di chi dirige il procedimento secondo il CPP / la PPMIn. Ciò può prevedere disposizioni più severe in materia di visite.

Per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri, si applica la scheda informativa sulle visite durante la carcerazione amministrativa del diritto in materia di stranieri.

9.2 Lettere

9.2.1 Disposizioni generali

Le persone detenute hanno il diritto di inviare e ricevere lettere. Le restrizioni sono ammesse solo a causa di un eccessivo onere di controllo. Nel caso dei giovani, la corrispondenza non è soggetta a limitazioni.

La posta privata in uscita deve essere consegnata non sigillata. La posta privata in entrata viene aperta, controllata per verificare la presenza di oggetti vietati e consegnata quotidianamente. In caso di sospetto di abuso della corrispondenza, il contenuto delle lettere in entrata e in uscita può essere controllato. La persona detenuta sarà informata in merito a eventuali lettere che non sono inoltrate.

La corrispondenza con i tribunali, le autorità, i servizi ufficiali, le guide spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i rappresentanti ufficiali viene consegnata alla persona detenuta in forma chiusa, ma si controllano gli eventuali oggetti proibiti.

Il penitenziario provvederà a conservare, distruggere o restituire al mittente a spese della persona detenuta la corrispondenza non autorizzata, con notifica alla persona detenuta.

9.2.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, tutti i controlli della corrispondenza nonché le restrizioni o i divieti in materia sono effettuati esclusivamente da chi dirige il procedimento secondo il CPP / la PPMIn.

9.3 Pacchetti, regali, denaro contante

9.3.1 Disposizioni generali

Un importo illimitato di denaro contante può essere trasferito a favore della persona detenuta. Gli importi in contanti vengono accreditati sul conto libero della persona detenuta.

La consegna o la consegna di merci in natura è consentita e non può superare il peso di tre chilogrammi al mese. Nei mesi di compleanno delle persone detenute, a Pasqua e a Natale sono consentiti altri tre chilogrammi. I pacchetti e i regali vietati a causa della loro natura o per restrizioni numeriche o quantitative (cfr. par. 4.2.2 oggetti personali) saranno respinti.

Il contenuto dei pacchetti e dei regali è soggetto a controlli. In caso di reclamo in merito a un pacchetto da parte dell'istituto di esecuzione, la persona detenuta ne sarà informata. Nel caso di articoli vietati, la direzione del penitenziario decide se conservarli all'interno dell'istituto stesso oppure distruggerli. La persona detenuta può conservare altri oggetti al di fuori del penitenziario o restituirli al mittente a proprie spese.

Resta riservato il sequestro di oggetti secondo l'articolo 264 CPP.

Ogni volta che le merci vengono consegnate, la persona che porta le merci deve presentare un documento di identificazione ufficiale.

9.3.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, i controlli delle spedizioni sono effettuati da chi dirige il procedimento secondo il CPP / la PPMIn. Nel caso della spedizioni di pacchi, il contenuto è generalmente controllato dal penitenziario su incarico di chi dirige il procedimento. Chi dirige il procedimento può prevedere restrizioni di più ampia portata sugli oggetti autorizzati.

9.4 Giornali, riviste e libri

La persona detenuta può abbonarsi alle pubblicazioni a proprie spese. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti da terzi. Sono vietate le pubblicazioni di contenuto rilevante per il diritto penale (in particolare di contenuto razzista, pornografico o inneggianti alla violenza), che mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine o sono contrarie allo scopo dell'esecuzione.

La persona detenuta può prendere in prestito i libri dalla biblioteca interna. Le modalità del prestito sono disciplinate dal regolamento speciale della biblioteca della direzione del penitenziario.

9.5 Mezzi elettronici di comunicazione e apparecchiature

9.5.1 Disposizioni generali

La persona detenuta riceve gratuitamente dal carcere regionale un radiorecettore e/o un televisore a pagamento.

L'uso di altre apparecchiature elettroniche può essere approvato e reso disponibile dalla direzione dell'istituto in singoli casi. Il loro utilizzo può comportare il pagamento di una tassa.

Questi dispositivi elettronici possono essere controllati dai collaboratori dell'istituto.

Non è consentito l'uso di mezzi di comunicazione e apparecchiature elettroniche private.

9.5.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Nel caso delle persone detenute con misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri, in genere il penitenziario mette a disposizione i dispositivi elettronici a seconda delle possibilità. Il loro utilizzo può comportare il pagamento di una tassa.

I dispositivi elettronici possono essere controllati, limitati e proibiti non appena vi è un rischio di uso improprio o una minaccia per la sicurezza e l'ordine oppure se il loro uso è contrario allo scopo di esecuzione.

La direzione dell'istituto può consentire l'uso di apparecchiature elettroniche private, a condizione che tali dispositivi non possano essere utilizzati per effettuare registrazioni video o audio.

9.5.3 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, l'accesso ai media può essere bloccato da chi dirige il procedimento.

9.6 Telefono

9.6.1 Disposizioni generali

Le persone detenute possono utilizzare il telefono entro i limiti delle possibilità previste dall'istituto di esecuzione. In particolare, le telefonate possono essere limitate nel tempo per consentire a tutte le persone detenute parità di accesso.

Le spese per l'utilizzo del telefono sono a carico della persona detenuta.

Le comunicazioni telefoniche in entrata sono trasmesse solo in casi urgenti e senza riferimento alla procedura.

9.6.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

In linea di principio, le persone detenute con misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri possono telefonare liberamente ad eccezione dei periodi di isolamento e a seconda delle possibilità del penitenziario.

9.6.3 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Le persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza non sono autorizzate ad effettuare telefonate nei locali del penitenziario. Per le telefonate è responsabile chi dirige il procedimento secondo il CPP / la PPMIn. Le chiamate in entrata non vengono inoltrate.

10 Assistenza sociale e medica

10.1 Assistenza sociale

Oltre agli organi ufficiali competenti, i servizi di prova e di esecuzione (BVD) del Cantone di Berna sono a disposizione delle persone detenute per fornire assistenza continuata per le loro esigenze sociali.

10.2 Cure mediche

10.2.1 Disposizioni generali

Nel caso di persone detenute appena arrivate, al momento dell'ingresso nel penitenziario è previsto un colloquio medico.

L'assistenza medica delle persone detenute è garantita dal servizio sanitario interno al carcere regionale e/o da un medico specialista. Non è possibile scegliere liberamente il proprio medico. Il principio di equivalenza si applica per le emergenze mediche e le cure di base.

Se sono necessarie cure mediche stazionarie, il ricovero avviene di norma presso il reparto di sorveglianza dell'Inselspital di Berna (BEWA).

10.2.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Se sono necessarie cure mediche stazionarie, l'autorità di riferimento decide dove avverrà il ricovero (BEWA, ospedale o clinica).

11 Assistenza spirituale e religiosa

11.1 Assistenza spirituale

La persona detenuta può essere seguita dai rappresentanti delle chiese regionali secondo il programma quotidiano previsto dalla direzione del penitenziario. Le visite dalle guide spirituali delle chiese regionali non sono conteggiate nel contingente delle visite.

Coloro che non appartengono a una particolare chiesa regionale possono essere assistiti anche dalle guide spirituali delle chiese regionali.

11.2 Assistenza religiosa

11.2.1 Disposizioni generali

Possono essere consentite visite di rappresentanti di altre comunità religiose, a meno che non sia necessario vietarle per motivi di sicurezza o di ordine. La direzione del penitenziario decide caso per caso se i colloqui e gli eventi religiosi devono svolgersi come visite ufficiali o private.

11.2.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

I rappresentanti di altre comunità religiose necessitano di un permesso di visita del responsabile del procedimento.

12 Lavoro

12.1 Lavoro

12.1.1 Disposizioni generali

Le persone detenute con misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri sono obbligate a svolgere il lavoro assegnato loro.

12.1.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Le persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza non hanno il diritto di svolgere lavori o attività. Se il lavoro richiesto volontariamente si svolge al di fuori della cella, è necessario il consenso di chi dirige il procedimento secondo il CPP.

Per quanto possibile, la direzione del penitenziario assegna il lavoro alle persone detenute che sono disposte a lavorare.

Su loro richiesta, i detenuti giovani possono continuare a lavorare con il consenso di chi dirige il procedimento, se le condizioni del penitenziario lo consentono.

12.1.3 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Le persone detenute con misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri non sono obbligate a lavorare.

Se la privazione della libertà dura più di due mesi, alla persona ammessa viene offerto un lavoro adeguato.

12.2 Retribuzione

La persona detenuta riceve una retribuzione proporzionale alle sue prestazioni lavorative e adeguata alle circostanze. Il compenso viene accreditato sul conto vincolato e sul conto libero. Le disposizioni del piano di esecuzione dell'istituto precedente si applicano alle persone trasferite da un altro penitenziario.

Se una persona detenuta non può essere assegnata al lavoro per mancanza di possibilità occupazionali, ha diritto a una retribuzione ridotta. Ha inoltre diritto a una retribuzione ridotta in caso di malattia, infortunio o inabilità al lavoro, senza alcuna colpa personale.

Non sussistono diritti alla retribuzione in caso di rifiuto di lavorare, arresto, visite private, fuga, inabilità al lavoro per propria colpa, giorni festivi ufficiali e in caso di uscite o congedi.

12.2.1 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Le persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza non hanno il diritto di svolgere lavori o attività e, di conseguenza, non hanno neppure il diritto di ricevere una retribuzione ridotta se mancano le opportunità di lavoro.

Per le persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, il compenso è accreditato sul conto libero. La direzione dell'istituto può fissare un importo minimo da accreditare sul conto vincolato.

12.2.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Se a una persona detenuta non può essere offerto un lavoro adeguato dopo due mesi di misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri, essa riceverà una retribuzione equivalente.

Il compenso è accreditato sul conto libero.

13 Controlli e perquisizioni

13.1 Perquisizione corporale

La direzione del penitenziario può effettuare una perquisizione superficiale di persone detenute da personale dello stesso sesso e perquisire gli effetti personali e l'alloggio delle persone detenute.

Se vi è il sospetto che la persona detenuta nasconda oggetti vietati sul proprio corpo o al suo interno, in orifici non visibili, la direzione del penitenziario può disporre una perquisizione corporale intima effettuata da un medico.

13.2 Controlli e prelievo di campioni

In caso di sospetto abuso di stupefacenti o alcool, la direzione dell'istituto di esecuzione può disporre il test di urine, alito, sangue, capelli e altro. Può inoltre effettuare controlli regolari a intervalli diversi.

13.3 Controllo delle celle e degli effetti personali

Il controllo delle celle e degli effetti personali può essere eseguito in qualsiasi momento in presenza o in assenza della persona detenuta. Il controllo delle celle e degli effetti personali è verbalizzato dal personale del carcere regionale.

13.4 Giovani

Nel caso di detenuti giovani, l'esecuzione dei controlli e delle perquisizioni è disciplinata dagli articoli 13 e 14 FMJG.

14 Sistema disciplinare

14.1 Infrazioni disciplinari

14.1.1 Detenuti adulti

Le violazioni della JVG, della JVV, del regolamento interno, di altre istruzioni e altri ordini impartiti dalla direzione o dal personale del penitenziario possono essere puniti come reati disciplinari se mettono in pericolo la convivenza ordinata nel carcere regionale.

In particolare, si considerano infrazioni disciplinari:

- fuga o preparativi di fuga
- rifiuto di lavorare e disturbo dell'attività lavorativa
- azioni illecite con beni di terzi
- resistenza al personale o alla direzione dell'istituto di esecuzione
- insulti, minacce e attacchi all'integrità fisica del personale o della direzione dell'istituto, delle persone detenute e di altri soggetti
- contatti non autorizzati con persone detenute e con altri
- abuso del diritto di congedo, uscita o visita
- introduzione, trasferimento all'esterno, acquisto, intermediazione, fabbricazione, detenzione, consumo e commercio di oggetti vietati come armi e articoli analoghi o documenti e denaro contante, con elusione dei controlli oppure di altri oggetti dichiarati vietati dalla direzione del penitenziario
- introduzione, trasferimento all'esterno, acquisto, fabbricazione, detenzione, consumo e commercio di alcool e stupefacenti o sostanze con effetti analoghi, nonché abuso di medicinali
- uso improprio di apparecchiature elettroniche per la comunicazione, l'intrattenimento, hardware e software elettronici e supporti di memoria elettronici
- ostacolo o elusione dei controlli o falsificazione dei risultati dei controlli
- o altri disturbi delle attività quotidiane.

Possono essere sanzionati anche i tentativi, l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nel commettere infrazioni disciplinari.

È fatto salvo il perseguimento penale.

14.1.2 Detenuti giovani

Le violazioni della JVG, della JVV, del regolamento interno, di altre istruzioni e altri ordini impartiti dalla direzione o dal personale del penitenziario possono essere puniti come reati disciplinari se mettono in pericolo la convivenza ordinata nel carcere regionale.

In particolare, si considerano infrazioni disciplinari:

- violenza fisica, sessuale o verbale contro i collaboratori, altri giovani o terzi presenti nell'istituto
- commercio, detenzione, consumo e abuso di alcool e stupefacenti
- possesso di oggetti non autorizzati
- azioni illecite con beni di terzi
- disturbo del lavoro, delle attività scolastiche o abitative
- uso improprio di apparecchiature di comunicazione elettronica, apparecchiature elettroniche d'intrattenimento, hardware e software elettronici e supporti di memoria elettronici
- fuga o preparativi di fuga
- abusi in relazione ai congedi

Possono essere sanzionati anche i tentativi, l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nel commettere infrazioni disciplinari.

È fatto salvo il perseguimento penale.

14.2 Sanzioni disciplinari

14.2.1 Detenuti adulti

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta
- in caso di connessione fattuale con l'infrazione disciplinare, la revoca temporanea o la limitazione temporanea di:
 1. attività nel tempo libero fino a due mesi
 2. contatti esterni fino a due mesi, con il diritto di comunicare con le autorità, i rappresentanti legali e le guide spirituali
 3. utilizzo di denaro per un massimo di due mesi
- multe fino a 200 franchi
- reclusione nella propria cella, in una cella vuota o in una cella di sicurezza appositamente predisposta, per un periodo massimo di 14 giorni.

Le sanzioni disciplinari possono essere combinate. Fanno eccezione:

- il collegamento con l'ammonizione scritta
- la reclusione e il contemporaneo ordine di multa.

14.2.2 Detenuti giovani

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta
- la restrizione della partecipazione alle attività del tempo libero fino a un mese
- la revoca o la limitazione del diritto di visita e di congedo per un massimo di due mesi
- il ritiro o la restrizione del possesso di apparecchiature di comunicazione elettronica, apparecchiature elettroniche di consumo, hardware elettronico, supporti di memoria software e supporti di memoria elettronica per un periodo massimo di due mesi
- reclusione nella cella fino a cinque giorni
- la reclusione lieve fino a 14 giorni
- la reclusione severa fino a sette giorni.

La visita di familiari può essere limitata solo se l'infrazione disciplinare è strettamente connessa alla visita.

Le sanzioni disciplinari possono essere combinate tra loro. Sono escluse le ammonizioni scritte.

14.2.3 Esecuzione condizionale e risoluzione anticipata

L'applicazione delle sanzioni disciplinari può essere differita in tutto o in parte fino a sei mesi, con un periodo di prova.

L'esecuzione condizionale è revocata se la persona detenuta si rende colpevole di una nuova infrazione disciplinare durante il periodo di prova e deve pertanto essere disciplinata.

La reclusione può essere abbreviata se l'obiettivo del disciplinamento è raggiunto prima del tempo.

15 Speciali misure di sicurezza

15.1.1 Detenuti adulti

Se una persona detenuta adulta presenta un maggiore rischio di fuga o di uso della forza contro terzi, se stessa oppure oggetti, la direzione dell'istituto di esecuzione può adottare speciali misure di sicurezza.

In particolare, si possono adottare le seguenti misure:

- reclusione nella propria cella, in una cella vuota o in una cella di sicurezza appositamente predisposta per un massimo di 14 giorni
- rimozione di mobili, oggetti d'uso quotidiano o di indumenti di cui si teme l'uso improprio
- cambio di cella
- dispositivi per proteggere la persona detenuta.

L'autorità di riferimento può ordinare l'alloggio in una divisione più sicura per un periodo massimo di sei mesi per i motivi di cui al paragrafo 1 o in isolamento per un periodo massimo di sei mesi per i motivi di cui al CP.

È fatto salvo il trasferimento in un altro istituto di esecuzione.

Una misura di sicurezza speciale può durare solo finché sussistono motivi imperativi.

15.1.2 Detenuti giovani

Se una persona detenuta giovane presenta un maggiore rischio di fuga o di uso della forza contro terzi, se stessa oppure oggetti, la direzione dell'istituto di esecuzione può adottare speciali misure di sicurezza.

In particolare, si possono adottare le seguenti misure:

- confisca di oggetti di cui si teme l'uso improprio
- separazione dagli altri giovani
- revoca del diritto di permanenza negli spazi comuni
- limitazione dei contatti con il mondo esterno
- sistemazione in una stanza particolarmente sicura o in una cella.

15.2 Decisione

La direzione del penitenziario emette mediante decisione la sanzione disciplinare e la speciale misura di sicurezza. L'organo superiore dell'AJV emette una sanzione disciplinare in caso di infrazioni contro la direzione del penitenziario.

I fatti sono chiariti e riferiti per iscritto dal personale dell'istituto direttamente presente.

La direzione del penitenziario valuta i fatti e cita le infrazioni disciplinari. La direzione del penitenziario offre poi alla persona detenuta la possibilità di esprimere le proprie osservazioni sulle accuse prima di emettere qualsiasi decisione disciplinare (diritto di essere ascoltata). Dopo aver valutato i fatti e il parere della persona detenuta, se del caso, la direzione emette una decisione disciplinare, nella quale registra la sanzione disciplinare come conseguenza giuridica.

Anche dopo che è stata ordinata una speciale misura di sicurezza da attuare immediatamente, i fatti del caso sono registrati e valutati dalla direzione del penitenziario. Dopo aver concesso il diritto di essere sentiti, la decisione motivata si notifica insieme al diritto di ricorso.

La decisione disciplinare e la decisione relativa alla speciale misura di sicurezza sono notificate con una breve motivazione e un riferimento al diritto di ricorso e sono comunicate all'autorità di riferimento competente.

15.3 Diritto di ricorso

15.3.1 Disposizioni generali

Entro 3 giorni dalla notifica della decisione disciplinare, la persona detenuta può presentare ricorso alla Direzione di polizia e militare del Cantone di Berna.

In caso di reclami contro la decisione di speciali misure di sicurezza, il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni.

Il ricorso deve essere redatto in tedesco o francese (lingue ufficiali) e deve contenere una richiesta e una motivazione nonché la firma della persona detenuta. La decisione contestata e gli elementi di prova concreti devono essere allegati. La ricezione del ricorso è confermata dal personale dell'istituto di esecuzione con data, ora e firma. Il ricorso va indirizzato all'ufficio d'esecuzione delle pene (Amt für Justizvollzug, Gerechtigkeitsgasse 36, Postfach, 3001 Bern).

I ricorsi contro disposizioni di speciali misure di sicurezza e sanzioni disciplinari non hanno effetto sospensivo, a meno che la direzione dell'istituto di esecuzione o il servizio addetto ai ricorsi della direzione di polizia e militare non li rilasci per motivi importanti, d'ufficio o su richiesta della persona interessata.

15.3.2 Detenuti giovani

In caso di decisione di misure restrittive della libertà secondo la FMJG, il termine è di 10 giorni dalla data di notifica. Il ricorso può essere presentato per iscritto dal giovane interessato o dal suo rappresentante legale.

16 Uscita e rilascio

16.1 Uscita

Al momento di lasciare un istituto di esecuzione, la persona detenuta riceve un estratto conto.

La restituzione degli articoli dell'inventario (effetti personali) al momento dell'uscita dal carcere regionale è annotata sull'inventario e confermata con la firma della persona detenuta. Se la persona detenuta non può firmare, la restituzione deve essere confermata dal rappresentante della persona detenuta o dal funzionario che prende in consegna la persona detenuta dopo la sua uscita.

16.2 Rilascio

16.2.1 Disposizioni generali

Il rilascio avviene per decisione scritta dell'autorità responsabile o dell'autorità che dirige il procedimento secondo il CPP / la PPMIn.

D'intesa con l'autorità responsabile, al momento del rilascio la direzione dell'istituto decide se i beni debbano essere trasferiti in tutto o in parte alla persona rilasciata o a un apposito ufficio. Al momento del rilascio, gli effetti personali sono consegnati conformemente all'apposito registro e con una ricevuta. Viene redatta una dichiarazione in merito ai beni della persona detenuta. L'eventuale importo residuo è consegnato alla persona detenuta, al suo rappresentante o al funzionario che l'accompagna insieme a una ricevuta.

I pagamenti in contanti avvengono con il rilascio di una ricevuta.

16.2.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

L'autorità responsabile può decidere che tutti o parte dei beni delle persone detenute che superano i 1000 franchi siano utilizzati per le spese da sostenere al ritorno.

17 Responsabilità

La persona detenuta è pienamente responsabile di eventuali danni ai locali e agli arredi commessi intenzionalmente o per grave negligenza. I valori patrimoniali sul conto libero e vincolato della persona detenuta possono essere utilizzati direttamente per coprire tali danni. Resta riservata una denuncia penale contro la persona detenuta per danni alle cose.

18 Disposizioni finali

18.1 Disposizioni complementari

La direzione del penitenziario può emanare disposizioni complementari sulla base del presente regolamento interno.

18.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° marzo 2019 e abroga il regolamento interno per le carceri regionali del 1° giugno 2016.

Berna, 1° marzo 2019

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria



Romilda Stämpfli
Responsabile dell'Ufficio

Allegato

Elenco (non esaustivo) degli oggetti vietati:

Alimenti

- bevande, liquidi, sciroppo, miele, marmellata
- alimenti deperibili, frutta e verdura
- uova, carne, latte e latticini (burro, gelati, yogurt, ecc.)
- fast food (pizza, kebab, hamburger, pollo, ecc.)
- prodotti da forno sfusi (pane, muesli, pasticcini, ecc.)
- noci, gomme da masticare
- prodotti alimentari cotti in casa
- alimenti da riscaldare/cuocere prima del consumo (zuppe pronte, ecc.)

Articoli imballati

- cibo in scatola (lattine, barattoli, tubetti, ecc.)
- lattine spray (tutti i tipi di recipienti sotto pressione)
- imballaggi di/con latta (Pringles, contenitori per tabacco, ecc.)
- imballaggi di vetro (bottiglie, ecc.)

Armi o affini

- utensili, candele, accendini e fiammiferi

Dispositivi elettronici

- telefoni cellulari
- smartwatch, bracciali
- televisori
- radio, sistemi musicali, lettori
- telecamere
- attrezzatura video
- console per videogiochi
- computer e notebook con periferiche e accessori annessi
- sigarette elettriche

Stupefacenti

- farmaci, medicinali e spezie
- bevande alcoliche
- prodotti per il fumo CBD

Altro

- taxcard
- tutti i tipi di fiori e piante
- media pornografici, sessisti, razzisti o inneggianti alla violenza
- tutti gli oggetti di contenuto rilevante per il diritto penale